



COMUNE DI BIBIANA (TO)

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

SOMMARIO

- ART. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI COMPETENZA
- ART. 2 - OGGETTO
- ART. 3 - IMPRENDITORE AGRICOLO
- ART. 4 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO
- ART. 5 - LA PROPRIETÀ FONDIARIA
- ART. 6 - FONDI INCOLTI
- ART. 7 - DANNEGGIAMENTO STRADALE
- ART. 8 - INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI
- ART. 9 - TRANSITO DEGLI ARMENTI E DELLE GREGGI
- ART. 10 - SPOSTAMENTO ARMENTI E GREGGI
- ART. 11 - PASCOLO SU BENI DEMANIALI
- ART. 12 - PASCOLO SU FONDI PRIVATI
- ART. 13 - MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI
- ART. 14 - ATTI VIETATI E TUTELA DELLE STRADE
- ART. 15 - FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO ED AREE DI VISIBILITÀ
NELLE INTERSEZIONI FUORI DAI CENTRI ABITATI
- ART. 16 - FASCE DI RISPETTO NELLE CURVE FUORI DAI CENTRI ABITATI
- ART. 17 - MANUTENZIONE DELLE RIPE
- ART. 18 - CONDOTTA DELLE ACQUE
- ART. 19 - PIANTAGIONI (DISTANZE)
- ART. 20 - USO DI PRODOTTI FITOSANITARI
- ART. 21 - DEPOSITI SULLE STRADE - DANNEGGIAMENTI
- ART. 22 - IGIENE PER RICOVERI DI ANIMALI DOMESTICI
- ART. 23 - SANZIONI
- ART. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI COMPETENZA

- 1) Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel Comune, nel territorio esterno all'abitato, la regolare applicazione delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria, e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati che abbiano relazione alla cultura medesima.
- 2) Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

ART. 2 - OGGETTO

Il Regolamento di Polizia Rurale fa riferimento a norme autonome, o ribadisce in molti casi norme specifiche di Leggi dello Stato che vengono qui riportate al fine di proporre una raccolta razionale di disposizioni riguardanti in particolare il settore agricolo ed il comportamento di chi se ne occupa.

ART. 3 - IMPRENDITORE AGRICOLO

E' imprenditore agricolo chi esercita l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura come definito dall'art. 2135 C.C.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

L'imprenditore anche se esercita l'impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla Legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura secondo quanto disposto dall'art. 2137 C.C.

ART. 5 - LA PROPRIETÀ FONDIARIA

- 1) Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo medesimo. Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla Legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 - 842 C.C.

ART. 6 - FONDI INCOLTI

- 1) I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.
- 2) I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità.
- 3) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 7 - DANNEGGIAMENTO STRADALE

- 1) I proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con la strada hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, tagliare i rami che protendono oltre il confine stradale, rimuovere dalla medesima ramaglie o alberi caduti per effetto di intemperie o altre cause.
- 2) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 8 - INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI

E' vietato l'ingresso, senza necessità, nel fondo altrui. Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano altresì le sanzioni penali.

ART. 9 - TRANSITO DEGLI ARMENTI E DELLE GREGGI

- 1) Le greggi e le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade, sulle piazze o aree pubbliche.
- 2) Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano su strade devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta capi e da non meno di due per un numero superiore.
- 3) I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori ad un numero di cinquanta con opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione veicolare.
- 4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 10 - SPOSTAMENTO ARMENTI E GREGGI

- 1) I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono prendere preventivi accordi con gli Uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transumare.
- 2) In tempo utile trasmetteranno all'Ufficio Comunale competente la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.
- 3) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

ART. 11 - PASCOLO SU BENI DEMANIALI

- 1) Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.
- 2) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

ART. 12 - PASCOLO SU FONDI PRIVATI

- 1) Il pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato. Il personale di cui sopra vigilerà che il bestiame non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone.
- 2) E' vietato lasciare il bestiame al pascolo di notte, se i fondi non sono cintati da ostacoli idonei.
- 3) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

ART. 13 - MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

E' predisposta autonomamente dalla A.S.L la periodica verifica di risanamento delle stalle secondo la legislazione sanitaria vigente. Resta d'obbligo comunque la denuncia immediata all'Autorità Sanitaria dei casi sospetti di malattia infettiva e di qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia già accertata.

ART. 14 - ATTI VIETATI E TUTELA DELLE STRADE

- 1) Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiale di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualsiasi natura. E' inoltre vietato:

- danneggiare strade e fossi scolatori con aratri e simili ;
 - fare circolare bestiame sulle strade, diversamente da quanto stabilito da norme superiori;
 - insudiciare le strade con qualsiasi sostanza ;
 - portare fango sulle strade con le ruote delle macchine agricole.
- 2) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**ART. 15 - FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO ED AREE DI VISIBILITA'
NELLE INTERSEZIONI FUORI DAI CENTRI ABITATI**

- 1) Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:
- aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
 - impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive, piantagioni o recinzioni.
 - Il regolamento di esecuzione del C.d.s. dispone comunque che:
 - lungo i tratti di strada rettilinei e lungo le curve di raggio superiore ai 250 m. devono essere osservate le seguenti distanze rispetto al confine della proprietà stradale;
 - gli alberi devono essere piantati ad una distanza pari alla massima altezza che l'esemplare potrà raggiungere a completamento del ciclo vegetativo, con un minimo di m. 6 da osservarsi anche per le essenze più basse;
 - dovendosi piantare pioppi, per esempio, tale distanza non potrà essere inferiore a m. 20 anche se si intendesse potare o capitozzare periodicamente gli stessi;
 - le siepi di altezza non superiore a m. 1 devono distare almeno 1 m. dal confine stradale, mentre le siepi e le colture più alte di m. 1 (mais) devono essere tenute a distanza non inferiore a m. 3 dal confine della strada.
- 2) In corrispondenza di incroci a raso, vanno conservate aree minime di visibilità (triangolari) nelle quali non sono ammesse le colture e le siepi predette. In questi triangoli, le cui dimensioni variano in relazione al tipo di coltura praticata, i due lati paralleli alle strade formanti l'incrocio, devono avere lunghezza pari al triplo della distanza dal confine stradale richiesta per la coltura da piantarsi, mentre il terzo lato è ovviamente quello congiungente i punti estremi dei precedenti due lati.

**ART. 16 - FASCE DI RISPETTO NELLE CURVE
FUORI DAI CENTRI ABITATI**

- 1) Fuori dai centri abitati, all'interno delle curve di raggio inferiore o uguale a m. 250, si deve osservare, fuori dalla proprietà stradale, una fascia di rispetto nella quale è vietata ogni recinzione, piantagione, o deposito. Tale zona è

- delimitata da una parte dal confine stradale, e dall'altra dalla corda congiungente i due punti di tangenza dalla curva.
- 2) All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto valide in rettilineo.

ART. 17 - MANUTENZIONE DELLE RIPE

I proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale (aratura dei campi troppo vicina alla strada).

- 1) Devono impedire inoltre, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.
- 2) Agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti.
- 3) La ripa di pertinenza delle strade sarà soggetta alle cure, per il contenimento sopra specificato, dell'ente proprietario.
- 4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 18 - CONDOTTA DELLE ACQUE

- 1) L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale da non dare luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque lanciate con irroratori a pioggia.
- 2) E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque pubbliche, consorziali o demaniali senza le previste autorizzazioni degli Enti proprietari o concessionari. Gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente alle strade sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime curando la manutenzione dei canali e sorvegliandone i livelli.
- 3) I proprietari dei fondi devono, in caso di necessità, pulire adeguatamente i fossi e curare le sponde e gli argini che servono di contenimento alle acque in modo da evitarne la fuoriuscita come previsto dall'art. 915 C.C.
- 4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 19 - PIANTAGIONI (DISTANZE)

- 1) La distanza dai confini dei fondi per piantare alberi, siepi e arbusti è così determinata:
 - a) QUINDICI METRI per gli alberi di alto fusto (pioppi, pini, cipressi, olmi, castagni, querce, noci, ecc...);
 - b) TRE METRI per piantagioni di actinidia e per gli alberi di non alto fusto (sono reputati tali quelli il cui fusto,

sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami);

- c) DUE METRI E MEZZO per le viti e le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo;
- d) UN METRO per le siepi vive e gli arbusti;
- e) NESSUNA DISTANZA se sul confine esiste un muro di cinta divisorio purché l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.

- 1) Le modalità di misura delle distanze sono quelle riferite dall'art. 892 del Codice Civile.
- 2) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

ART. 20 - USO DI PRODOTTI FITOSANITARI

- 1) L'uso dei prodotti fitosanitari deve avvenire nel pieno rispetto delle norme specifiche che regolamentano la materia. Durante l'utilizzo di questi prodotti devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad escludere qualsiasi molestia e ad impedire la dispersione del prodotto nei fondi limitrofi.
- 2) Lo smaltimento delle confezioni contenenti il prodotto deve avvenire nei modi stabiliti dalla legislazione di settore.
- 3) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00.

ART. 21 - DEPOSITI SULLE STRADE - DANNEGGIAMENTI

- 1) Senza preventiva autorizzazione o concessione dell'Amministrazione Comunale, è vietato depositare materiali, fare depositi ed ingombri sulle strade pubbliche o vicinali in modo da pregiudicarne il transito alterandone le forme e le dimensioni delle stesse.
- 2) E' inoltre vietata qualsiasi conduzione a strascico di materiale che possa danneggiare il sedime stradale.
- 3) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 22 - IGIENE PER RICOVERI DI ANIMALI DOMESTICI

Le norme per il mantenimento dell'igiene nelle stalle ed in genere per tutti i ricoveri di animali domestici sono quelle contenute nei Regolamenti di Igiene e Sanità, nonché quelle indicate dalle Leggi specifiche in materia di igiene.

TITOLO II - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 23 - SANZIONI

- 1) Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per le sanzioni amministrative.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati da verbale di accertamento dalla sua notificazione.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

ART. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
- 3) L'attuazione delle prescrizioni dell'articolo 15 e dell'art. 19, comma 1 lett. a) del presente provvedimento, dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.
- 4) Le norme di cui all'articolo 19 comma 1 lett. b), c), d), e) del presente provvedimento, dovranno essere attuate e rispettate secondo le seguenti tempistiche:
 - a) NUOVE COLTURE: al momento della nuova piantagione.
 - b) COLTURE ESISTENTI: entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.